



REGOLAMENTO

di

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

e

L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI .

• • •

(art. 12 della Legge 07 AGOSTO 1990 n. 241)

*(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8/24.02.1992 E N. 65/30.06.1992 -
ESECUTIVE - INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 128/93)*

TESTO VIGENTE

**CAPO I° NUOVI CRITERI DA APPLICARSI NELLA DETERMINAZIONE
DELL'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DEL
"MINIMO VITALE"**

(approvato con D.C.C. n. 24 del 15.3.1991 - CO.RE.CO. N. 3464/5.4.91)

P R E M E S S A

La scelta di erogare contributi economici di Minimo Vitale, rientra all'interno di una più generale politica di rinnovamento, dove anche l'assistenza economica unitamente ad altri servizi, contribuisce a garantire la deistituzionalizzazione e l'integrazione sociale, considerandoli come obiettivi da perseguire per il benessere di ogni persona, favorendo il mantenimento degli individui nel loro ambiente culturale e sociale.

Tale servizio è visto come una modalità nuova di rappresentarsi ai problemi sociali, finalizzato al superamento della tradizionale impostazione caritativa, categoriale e frammentaria dell'assistenza, che ha come obiettivo:

- * concorrere alla limitazione del ricovero dell'anziano, ma può riguardare anche chi, pur non essendo anziano soffre di determinate limitazioni alla propria autonomia per motivi diversi;
- * prevenire situazioni di disagio, di abbandono e di emarginazione.

Tali obiettivi hanno la possibilità di essere realizzati solo grazie alla convergenza ed interazione di una pluralità di interventi, studiati e continuamente riverificati sulla base delle esigenze emergenti e dei bisogni rilevati nel territorio.

L'integrazione economica di M.V. se attuata quindi con un insieme di altri interventi strettamente collegati tra loro, quale il servizio di Assistenza Domiciliare, verso cui si pone in termini di complementarità, può offrire la possibilità alle persone o nuclei in condizioni di precarietà del livello di vita socio-economico, di risollevare la propria situazione, senza cadere in un circuito chiuso di dipendenza e degrado sociale.

DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE

Per integrazione economica di Minimo Vitale si deve intendere quel livello di esistenza che consenta di soddisfare le fondamentali esigenze di vita individuali e familiari.

Il Minimo Vitale si basa sul presupposto che ad ogni cittadino deve essere riconosciuto "il diritto di ottenere dalla Comunità i mezzi per far fronte alle inderogabili esigenze della vita, ragguagliate al livello della società in cui vive", in altre parole il Minimo Vitale è stato concepito come mezzo di autosufficienza e di elevazione per le categorie disagiate.

Tale strumento assume la funzione di delimitare la soglia al di sotto della quale i redditi devono essere integrati, se un individuo o un nucleo in stato di bisogno hanno un reddito inferiore al Minimo Vitale, fino al raggiungimento di quest'ultimo.

Il livello del Minimo Vitale, è il risultato di analisi dei bisogni fondamentali ed è vincolato ad alcune variabili:

- a) ai fattori socio-culturali dell'ambiente in cui la persona vive, che vanno ad integrarsi e sommarsi alle esigenze primarie, in quanto il Minimo Vitale si riferisce ad una realtà politico sociale ed economica mutevole;
- b) al grado di sviluppo della Comunità e quindi al corrispondente concetto che la società ha di vita decorosa. Questo perché l'aumento in una determinata società delle possibilità generali, porta di conseguenza un più facile soddisfacimento dei bisogni primari ed il sorgere di nuove esigenze che, diventano, a loro volta, di primaria necessità.

CARATTERISTICHE DEL MINIMO VITALE

L'intervento di integrazione economica di Minimo Vitale presenta alcune sostanziali caratteristiche

- * è una prestazione temporanea, nel senso che il Minimo Vitale può essere dato in modo continuativo ma mai definitivo, al fine di incentivare le capacità, anche residue, di ogni persona;
- * la sua entità è fissa, ma è soggetta a revisioni sia per i contenuti che per gli importi, essendo i primi legati a fattori socio-culturali, ed i secondi a fattori di mercato, più facilmente soggetti a variazione;
- * deve avere a monte, una scelta politica dell'Ente Locale che consiste nell'esplicitare chiaramente che, una politica di Minimo Vitale comunale è transitoria in quanto supplisce temporaneamente, con un meccanismo assistenziale, ad un'inadempienza dello Stato, o altri Enti (adeguamento pensioni, rapidità per la liquidazione delle stesse ecc.), che deve garantire a tutti, attraverso opportune riforme, un sistema di sicurezza sociale.

METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI M.V.

L'obiettivo primario, che ha anche influenzato la scelta del metodo, per quanto riguarda la determinazione dei criteri di Minimo Vitale, è quello di realizzare una concreta alternativa al ricovero e all'emarginazione.

Devono pertanto essere chiaramente esplicitati:

- * i destinatari dell'intervento;
- * il reddito della persona o nucleo richiedente che deve essere inferiore al Minimo Vitale stabilito;
- * le modalità per il calcolo del reddito delle persone o del nucleo richiedente;
- * l'obiettivo da raggiungere con l'erogazione, anche con altri interventi di tipo professionale: di Assistenza Domiciliare, di recupero e mobilitazione delle risorse individuali, familiari, sociali e lavorative.

AGGIORNAMENTO E VERIFICHE

Il Minimo Vitale sarà sottoposto ad un aggiornamento, possibilmente annuale, in base all'incremento del costo della vita, calcolato sugli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati secondo i valori nazionali forniti dall'ISTAT e quinquennalmente con rilevazione diretta rispetto alle singole voci che costituiscono il calcolo del Minimo Vitale.

L'erogazione del contributo per il raggiungimento del Minimo Vitale, non può essere statica, pertanto andrà periodicamente riveduta, a livello locale, rimanendo inteso che qualora intervenissero variazioni nella situazione dei casi seguiti, dovrà essere rivisto il conteggio a suo tempo effettuato e apportate le relative modifiche da parte dell'ufficio di Servizio Sociale.

Questi controlli devono essere fatti al fine di non incentivare il ricorso all'assistenza là dove esistono delle potenzialità ancora da esprimere.

SERVIZIO SOCIALE

Tutte le situazioni devono essere seguite dal punto di vista sociale, sarà cura dell'assistente Sociale del Comune, svolgere le seguenti funzioni:

- * esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni per poter usufruire dell'integrazione economica di Minimo Vitale;
- * rilevazione del bisogno, ai fini della programmazione;
- * esame, istruzione delle richieste, formulazione di proposte di modalità di intervento mediante relazione;
- * discussione sulla proposta formulata dall'Assistente Sociale in sede di Commissione di Sicurezza Sociale;
- * analisi finale dell'organo politico, con decisione definitiva e stesura delibera.

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Si richiama l'attenzione sulle modificazioni che si intendono apportare, che sono il risultato di un approfondito esame dell'esperienza finora acquisita e delle osservazioni maturate durante questi anni di applicazione del servizio di Minimo Vitale, come segue:

1. Individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'integrazione economica detta di Minimo Vitale: tutti quei cittadini residenti e che abbiano acquisito il domicilio di soccorso che dovessero trovarsi in stato di bisogno tale da provocare e/o produrre rischi di emarginazione.
2. Dall'importo derivante dal calcolo di integrazione economica di Minimo Vitale, al fine di determinare l'entità da corrispondere, deve essere detratto ogni reddito (da considerarsi al netto di imposte).
3. Si ritiene altresì necessario ribadire che, allorché successivamente alla decisione da parte dell'organo competente, di corrispondere l'integrazione economica ad una data persona o nucleo, detta persona dovesse percepire pensioni, l'integrazione economica verrà sospesa con riesame della commissione competente.
4. Per quanto riguarda gli anziani, vengono valutati, ai fini dell'erogazione del Minimo Vitale, i civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.
5. Sarà cura del Servizio Sociale durante la fase istruttoria del caso, accertare nella misura degli strumenti a disposizione del servizio, le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti, fissando comunque qualora il reddito non sia inferiore al Minimo Vitale, una quota minima a loro carico, ed aggiornabile, quale integrazione del reddito godibile dal richiedente, pari a L. 20.000.= mensile.
6. Nel caso di persone o nucleo con abitazione in affitto, mutuo questo verrà aggiunto al computo del Minimo Vitale, come ogni altra spesa straordinaria e documentabile particolare.

7. Qualora l'integrazione di Minimo Vitale, da erogare alla persona o nucleo, risultasse inferiore a L. 15.000 mensile, tale quota verrà corrisposta come contributo una-tantum complessiva dei mesi dovuti.
8. Nel caso in cui il/i richiedente/i, non accettino né condividano le possibili soluzioni prospettate dal Servizio Sociale alternative al contributo (es. un lavoro), valutata la situazione, e sentito il parere della Commissione Comunale di Sicurezza Sociale, il suddetto contributo verrà tempestivamente sospeso.

DEROGA AI CRITERI

Rimane possibile la deroga a quanto succitato, qualora l'assistente Sociale ravvisi problemi di particolare natura.

La proposta alla Commissione Sicurezza Sociale deve in tal caso essere accompagnata da una dettagliata relazione giustificativa.

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI MINIMO VITALE

L'attuazione del Minimo Vitale si traduce in pratica nell'applicazione di una tabella di "costi" (vedi tabelle allegate), indispensabili per il sostentamento del singolo e della famiglia.

I costi considerati per la determinazione del Minimo Vitale, si riferiscono alla spesa per l'abbigliamento, l'alimentazione, a spese di luce, acqua, gas e vita di relazione, come da tabelle allegate.

CORRETTIVI

Le quote erogabili con l'utilizzo dello strumento calcolo del Minimo Vitale, risultano essere mediamente più elevate di quelle godute da una fascia molto estesa di popolazione.

Per una maggiore comprensione, si precisa che il Minimo Vitale calcolato su una famiglia media di 4 persone (marito, moglie, figli di anni 10 e 15) è di L. 1.316.000.= mensile.

Il salario-stipendio percepito da un lavoratore inquadrato al terzo livello con moglie e due figli a carico è pari a L. 1.210.000 (ossia: stipendio base L. 1.150.000 e L. 60.000 di assegni familiari). Ne consegue l'ammissibilità all'assistenza, di gran parte dei lavoratori con retribuzioni minime.

Non potendo essere l'Ente Locale il risanatore delle problematiche legate alla distribuzione del reddito nazionale, ne deriva la necessità di utilizzare lo strumento di Minimo Vitale con dei correttivi, che privilegino le fasce più a rischio.

Come indicato nella parte precedente del documento, l'utilizzo del criterio di Minimo Vitale, rientra in una modalità più complessiva di risposta all'utenza (formulazione di progetti specifici per ogni situazione-problema).

Pertanto, il suo utilizzo dovrà essere funzionale al progetto stesso, e comunque non potrà prescindere dall'incentivare soluzioni diverse da quelle assistenziali.

Il criterio dovrà essere applicato ed erogato al 100% nei confronti di richiedenti anziani (55 anni donne, 60 anni uomini) o invalidi civili, con un punteggio superiore al 76%, proprio perché impossibilitati ad attivare soluzioni personali.

Le quote di Minimo Vitale risultano pari all'importo delle pensioni minime (escluse le pensioni sociali e di invalidità civile).

Nei confronti di tutti gli altri possibili richiedenti, si userà un correttivo, perché in questi casi, erogare un contributo pari al 100% può significare una disincentivazione a cercare soluzioni reali diverse, quindi il lavoro.

Il correttivo individuato, è pari al 79% del Minimo Vitale, dal quale verrà detratto l'eventuale reddito goduto, ed il contributo risultante verrà erogato al 60%.

La percentuale del 79 permette di adeguare il Minimo Vitale al valore di uno stipendio-salario medio basso, come sopra notato.

L'ulteriore riduzione del 60%, risponde all'esigenza sopracitata, di disincentivare l'entrata nel circuito assistenziale come unica risposta ai problemi.

Per quanto riguarda le istruttorie, i richiedenti dovranno documentare il proprio reddito con la presentazione dei modelli 0-Bis M dei libretti di pensione, modello 740 o 101, busta paga, ed in assenza di questi, con atto notorio attestante i redditi goduti.

Per quanto riguarda i tempi di revisione dell'erogazione dei contributi, questi saranno, in linea di massima:

- semestrali, per gli utenti anziani
- trimestrali, per i nuclei con minori.

^^^^^^

Il presente regolamento, si considera l'unico criterio cui far riferimento per l'erogazione di contributi economici elargiti a qualsiasi titolo, anche da utilizzare in caso di esonero o riduzione per i servizi a domanda individuale.

GENERI ALIMENTARI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO GIORNALIERO	SPESA GIORNALIERA	SPESA MENSILE
- latte	lt.	£. 1.170	350	£. 410	£. 12.300
- caffè	kg.	£. 12.400	8	£. 99	£. 2.970
- the	kg.	£. 33.200	0.58	£. 19	£. 570
- zucchero	kg.	£. 1.400	55	£. 77	£. 2.310
- pane - grissini - biscotti	kg.	£. 5.600	250	£. 1.400	£. 42.000
- pasta - riso	kg.	£. 1.900	170	£. 323	£. 9.690
- carne: bollito - pollo - vitello - maiale	kg.	£. 9.700	140	£. 1.358	£. 40.740
- pesce	kg.	£. 9.000	32	£. 288	£. 8.640
- uova	unità	£. 200	0.75	£. 150	£. 4.500
- formaggio	kg.	£. 10.200	50	£. 510	£. 15.300
- frutta - verdura	kg.	£. 2.800	300	£. 840	£. 25.200
- vino	lt.	£. 1.600	300	£. 480	£. 14.400
- condimenti: formaggio grana	kg.	£. 19.000	20	£. 380	£. 11.400
burro	kg.	£. 8.000	30	£. 240	£. 7.200
olio	lt.	£. 3.200	20	£. 64	£. 1.920
conserva di pomodoro	kg.	£. 1.750	20	£. 35	£. 1.050
sale	kg.	£. 550	10	£. 5.5	£. 165

TOTALE SPESA MENSILE: Persona sola £. 200.355 arr. £. 200.000

TOTALE SPESA ANNUA: Persona sola £. 2.400.000

CAPITOLO: ABBIGLIAMENTO

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO	SPESA ANNUA
UOMO			
– Cappotto	£. 230.000	0.20	£. 46.000
– Vestito invernale	£. 280.000	0.33	£. 92.400
– Vestito estivo	£. 250.000	0.33	£. 82.500
– Camicia	£. 40.000	1	£. 40.000
– Canottiera estiva	£. 8.500	2	£. 17.000
– Maglia invernale	£. 20.000	1	£. 20.000
– Mutande cotone	£. 6.500	2	£. 13.000
– Calzetti	£. 6.000	4	£. 24.000
– Fazzoletto da naso	£. 2.200	3	£. 6.600
– Pigiama	£. 36.000	0.33	£. 11.880
– Cravatta	£. 17.500	0.33	£. 5.775
– Cappello	£. 30.000	0.33	£. 9.900
– Scarpe	£. 75.000	0.33	£. 24.750
– Pantaloni	£. 52.000	1	£. 52.000
– Maglione	£. 35.000	1	£. 35.000
– Sciarpa e guanti	£. 17.500	0.33	£. 5.775

TOTALE £.

486.580

ARR. £. 487.000

Quota mensile £. 40.583

arr. £. 41.000

DONNA			
– Cappotto	£. 250.000	0.20	£. 50.000
– Vestito invernale	£. 120.000	0.33	£. 39.600
– Vestito estivo	£. 100.000	1	£. 100.000
– Tailleur	£. 210.000	0.33	£. 69.300
– Golfino	£. 60.000	1	£. 60.000
– Canottiera estiva	£. 10.500	2	£. 21.000
– Canottiera invernale (Maglia)	£. 21.500	1	£. 21.500
– Mutande	£. 6.000	4	£. 24.000
– Calze (paio)	£. 9.000	6	£. 54.000
– Camicia da notte	£. 32.000	0.33	£. 10.560
– Reggiseno	£. 15.000	1	£. 15.000
– Sottoveste	£. 19.000	1	£. 19.000
– Sciarpa e guanti	£. 17.500	0.33	£. 5.775
– Fazzoletto da naso	£. 2.200	4	£. 8.880
– Foulard	£. 26.000	0.33	£. 8.580
– Scarpe	£. 78.000	1	£. 78.000
– Gonna	£. 62.000	0.75	£. 46.500
– Camicia	£. 50.000	0.75	£. 37.500

TOTALE £.

669.115

ARR. £. 669.000

Quota mensile £. 55.750

arr. £. 56.000

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO		SPESA ANNUA FAMIGLIA	
		uomo	donna	uomo	donna
– Lavatura a secco	£. 7.000	4	4	£. 28.000	£. 28.000
– Risuolatura scarpe	£. 15.000	2	2	£. 30.000	£. 30.000
– Filati e mercerie	£. 15.000			£. 15.000	£. 15.000
– Riparazione vestiario	£. 16.000			£. 16.000	£. 16.000
		<u>TOTALE</u>		£. 89.000	£. 89.000
Totale spesa annuale		£. 89.000			
Totale spesa mensile		£. 7.417 arr. £. 7.400			

CAPITOLO: VITA DI RELAZIONE

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO	SPESA ANNUA
– Corrispondenza: cartoline			
lettere	£. 350	30	£. 10.500
francobolli	£. 150	20	£. 3.000
– Trasporti ferrovia, autobus, corriera	£. 700	50	£. 35.000
– Abbonamento Radio e TV	£. 302	Km. 500	£. 151.000
– Libri	£. 120.000	1	£. 120.000
– Giornali, riviste ecc	£. 25.000	2	£. 50.000
– Concerti, cinema , teatro	£. 1.200	365	£. 438.000
– Bar	£. 10.000	30	£. 300.000
– Parrucchiera e barbiere	£. 2.500	80	£. 200.000
	£. 22.500	4	£. 90.000
		<u>TOTALE</u>	
			£.
1.397.500			
Totale spesa annuale		£. 1.397.500	
Totale spesa mensile		£. 116.458 arr. £. 116.000	

SPESA INDIVIDUALE MENSILE	MARITO	MOGLIE	FIGLI		
			0 – 6 ANNI 50%	7 – 14 ANNI 75%	15 – 18 ANNI 90%
– Alimentazione	£. 200.000	£. 200.000	£. 100.000	£. 150.000	£. 180.000
– Abbigliamento	£. 41.000	£. 56.000	£. 20.500	£. 30.750	£. 36.900
Totale	£. 241.000	£. 256.000	£. 120.500	£. 180.750	£. 216.900
Arr.	£. 241.000	£. 256.000	£. 121.000	£. 181.000	£. 217.000

SPESA PER NUCLEO	1 PERSONA	2 PERSONE	3 PERSONE	4 PERSONE	5 PERSONE	OLTRE 5 PERSONE
– Igiene e sanità	70% £. 59.500	80% £. 68.000	90% £. 76.500	100% £. 85.000	110% £. 93.500	140% £. 119.000
– Governo della casa	70% £. 9.100	80% £. 10.400	90% £. 11.700	100% £. 13.000	110% £. 14.300	120% £. 15.600
– Vita di relazione	40% £. 46.400	50% £. 58.000	80% £. 92.800	100% £. 116.000	120% £. 139.200	140% £. 162.400
– Manutenzione	70% £. 5.180	80% £. 5.920	90% £. 6.660	100% £. 7.400	110% £. 8.140	120% £. 8.880
– Luce - acqua - gas	70% £. 140.000	80% £. 160.000	90% £. 180.000	100% £. 200.000	110% £. 220.000	120% £. 240.000
Totale	£. 260.180	£. 302.320	£. 367.660	£. 421.400	£. 475.140	£. 545.880
Arr.	£. 260.000	£. 302.000	£. 368.000	£. 421.000	£. 475.000	£. 546.000

N.B. Da aggiungere l'eventuale affitto.

**CAPO II° CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONCORSO
ALLA RETTA DI RICOVERO DA PARTE DEI PARENTI OBBLIGATI
AGLI ALIMENTI, A FAVORE DI SOGGETTI CHE RICHIEDONO IL
RICOVERO.**

(approvato con D.C.C. n. 25 del 15.3.1991 - CO.RE.CO. N. 3463/5.4.91)

PREMESSA

In relazione agli artt. 433 e 438 del Codice Civile oltre che individuare i tenuti agli alimenti, in caso di ricoverati presso istituti, è necessario che l'Ente Pubblico, quando venga richiesta l'integrazione della retta, determini anche dei CRITERI DI CONTRIBUZIONE, poiché già l'art. 438 C.C. precisa che gli alimenti "devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni di chi deve somministrarli".

Inoltre, è l'unico modo, per rispondere equamente alle richieste dei cittadini.

Pertanto va stabilito il concorso per fasce di reddito.

CRITERI DI CONTRIBUZIONE

1. Vanno accertati i redditi del ricoverato/ando e verificata l'assoluta incapacità a far fronte, con i propri mezzi, al pagamento della retta stabilita dall'Istituto attraverso:

- * Normale istruttoria (Mod. 201, dichiarazione dei redditi, ecc.);
- * Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto riguarda redditi esenti o non altrimenti accertabili, che vanno considerati nel computo del reddito (esempio: rendite INAIL, pensioni di guerra, etc.);

2. Determinazione parenti obbligati: vedasi art. 433 C.C.

3. Individuazione reddito pro-capite di ogni nucleo parentale e relativa quota concorso:

<u>REDDITO PRO-CAPITE MENSILE</u>			<u>FASCIA DI CONCORSO MENSILE</u>	
1.	Fino a £.	516.000	£.	20.000
2.	Fino a £.	599.000	£.	75.000
3.	Fino a £.	682.000	£.	130.000
4.	Fino a £.	765.000	£.	185.000
5.	Fino a £.	848.000	£.	240.000
6.	Fino a £.	930.000	£.	295.000
7.	Fino a £.	1.013.000	£.	351.000
8.	Fino a £.	1.096.000	£.	406.000
9.	Fino a £.	1.179.000	£.	461.000
10.	Fino a £.	1.262.000	£.	516.000
11.	Fino a £.	1.345.000	£.	571.000
12.	Oltre £.	1.345.000	TUTTO	A CARICO

4. Per i nuclei composti da un solo membro, il suo reddito viene diminuito del 40% (in considerazione al fatto che una persona sola deve affrontare maggiori spese e sarebbe svantaggiata nel pagamento rispetto a nuclei di più persone) e sulla restante differenza verrà calcolata la relativa quota concorso.
5. Per i parenti obbligati che hanno reddito da lavoro autonomo o da professione, si considera un reddito fisso annuo di L. 24.000.000, se la dichiarazione dei redditi presentata denuncia un reddito inferiore.
6. Viene richiesto un contributo minimo a tutti di L. 20.000 per mantenere il legame d'obbligo tra i parenti e ricoverato.
7. Per calcolare la fascia di reddito pro-capite:
 - * si considera il reddito netto dell'ultima dichiarazione dei redditi, o atto notorio, percepito dal coniuge, dai figli e coniuge, e dai nipoti diretti presenti nel nucleo familiare e quindi si calcola il reddito pro-capite;
 - * per i fratelli e sorelle, invece, si considera solo il reddito dell'obbligato e del coniuge, senza tener conto degli eventuali altri redditi percepiti da altri componenti il nucleo. Il pro-capite, si calcola anche sui componenti non percepenti reddito oltre ai coniugi.
8. I fratelli pensionati con minimo da lavoro, unico reddito, (L. 506.050 dal 01.11.1990) rientrano nella fascia n.1 e contribuiscono con L. 20.000.= mensili.
9. Ai parenti obbligati, residenti fuori dalla Regione Veneto, e impossibilitati a documentare il reddito, viene applicata la fascia minima di L. 20.000 mensili di concorso, salvo che non si accerti un reddito maggiore.
10. Se a carico di un nucleo obbligato, è già presente un concorso a retta di ricovero, questo viene detratto dal reddito netto e poi calcolato il pro-capite.

Lo stesso avverrà per spese particolari, il tutto dovrà essere opportunamente documentato.
11. Gli obbligati disoccupati, privi di reddito l'anno precedente, o disoccupati al momento della presentazione della domanda, contribuiscono con la fascia minima di L. 20.000 mensili.
12. Se i tenuti agli alimenti sono più di uno (esempio: 3 fratelli o due figli ecc.) con redditi personali anche molto differenziati, l'Amministrazione Comunale attraverso la documentazione acquisita per ogni nucleo, determina l'ammontare complessivo della contribuzione; saranno gli obbligati ad accordarsi sulla cifra pro-capite da versare.

In caso di contrasto sarà compito degli Organi Giudiziari competenti dirimere la questione (Giudice Conciliatore, Pretore).
13. In presenza di proprietà o di usufrutto, oltre la pensione, a favore del richiedente, l'Amministrazione Comunale non interviene con il concorso retta fino ad una somma pari alla pensione più il valore stimato della rendita immobiliare (affitto, usufrutto).

La stima della rendita, sarà fatta dai tecnici del Comune.
Nel caso di vendita dell'immobile, l'Amministrazione Comunale contribuisce solo dopo l'esaurimento delle quote percepite dalla vendita.
14. Dall'ammontare delle quote di pensione godute dai ricoverati, si dovrà detrarre una somma pari al 20% delle pensioni minime INPS, tredicesima compresa, e la stessa sarà lasciata all'ospite per le piccole necessità quotidiane.
15. Periodicamente vanno riviste le situazioni dei già ricoverati con questi criteri.

CAPO III° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.G.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.f992) esecutive.

Art. 1 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare complessivamente il 70% della spesa pro-capite sostenuta dal Comune nel precedente anno per il funzionamento della scuola materna statale al netto dei costi rimborsati dagli utenti e dei contributi da Enti; la scuola privata deve svolgere il servizio di mensa e trasporto con caratteristiche e tariffe non inferiori a quelle delle scuole statali funzionanti nel Comune. La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 Settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento e lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 Maggio 1974, N. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap.

Il Comune favorirà per quanto possibile e in particolar modo le scuole materne che attuino progetti tendenti alla realizzazione dei servizi innovativi previsti dalla L.R. n. 32 del 23.04.90.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola, nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale n. 44 del 20.08.87.

A tal fine entro il 15 Settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento.

Art. 2 - INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che hanno prevalenza.

Gli interventi previsti saranno erogati previa stipula di una convenzione che quantificherà il valore di detti interventi; detto valore verrà tenuto presente ai fini della determinazione delle sovvenzioni di cui all'art. 1, 3° comma del presente Regolamento.

Art. 3 - CONTRIBUTI ED ALTRE AGEVOLAZIONI AD ISTITUTI OPERANTI NEL SETTORE EDUCATIVO

Il Comune può disporre l'assegnazione di contributi a favore delle scuole materne private, delle scuole pubbliche nonché degli istituti privati che provvedono alla formazione scolastica degli alunni delle scuole dell'obbligo, per l'attivazione di specifici interventi nel settore educativo.

Per l'assegnazione di tali contributi, le scuole interessate dovranno formulare, entro il 30 settembre, apposita domanda corredata da relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, con indicazione dei destinatari e dei costi; le scuole private dovranno produrre inoltre la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1.

La spesa globale per gli interventi di cui al presente articolo non potrà superare annualmente il 30% della spesa prevista per le sovvenzioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4 - INTERVENTI DL ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune, nell'ambito e nel rispetto della L. R. 31/85 e successive modifiche, dispone annualmente l'elargizione di contributo o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 Ottobre.

Il Comune può altresì disporre l'erogazione di borse di studio a favore degli alunni delle scuole medie; i relativi bandi dovranno individuare i destinatari dell'intervento con riferimento all'art. 5 della citata L. R. 31/85.

**CAPO IV° - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE .**

**(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del
13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N.
4470/10.07.1992) esecutive.**

Art. 1 - CONTRIBUTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI.

Il Comune riconosce agli impianti sportivi non comunali le stesse finalità perseguite dall'Amministrazione e qualora sia consentito l'accesso e l'utilizzo di dette strutture alle Associazioni riconosciute dall'Amministrazione, può erogare contributi che dovranno essere proporzionati ai costi sostenuti per l'effettuazione dei corsi, detratti i proventi introitati dalle singole Associazioni.

I rapporti intercorrenti tra i proprietari e l'Amministrazione comunale devono essere regolati da apposita convenzione.

La convenzione determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore delle iniziative ed al loro effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

Art. 2 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle Società, Associazioni o gruppi che accettano le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture medesime stabilite, in modo tale da garantire la salvaguardia degli impianti e il loro corretto uso ai fini della migliore utilizzazione del bene pubblico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, che dovranno essere prodotte entro il 15 settembre di ciascun anno, non possano essere accolte a causa dell'insufficienza degli stessi, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle Associazioni sportive affiliate alle Federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi, e fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.

La concessione degli impianti a favore delle Associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva può, con deliberazione della Giunta Comunale, essere data a titolo gratuito.

Gli impianti di proprietà comunale possono essere dati in uso previa convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario in base al tipo di attività e ai destinatari della stessa;
- c) la quota delle spese di gestione (pulizie, consumi ecc.) a carico del concessionario, che comunque non potrà essere determinata in misura inferiore alla percentuale di copertura tariffaria del costo dei servizi pubblici a domanda individuale fissata dalla legge;
- d) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- e) il divieto di subconcessione;
- f) i casi di revoca;
- g) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune da parte di Società associazioni o Gruppi di altri Comuni dovranno essere presentate all'Amministrazione

Comunale e da questa autorizzati nei limiti di utilizzo consentito dopo aver stabilito il calendario delle Società presenti nel territorio comunale.

Il Sindaco può autorizzare l'utilizzo degli impianti anche per una sola giornata ad utenti non residenti.

L'atto concessorio dovrà indicare l'eventuale onere a carico degli stessi.

Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere il rispetto del regolamento di cui al 1° comma del presente articolo.

(Integrazione effettuata con delibera di C.C. n. 128/93)

Di integrare il vigente "Regolamento contributi" aggiungendo all'art. 2 del capitolo 4° il seguente nono comma:

"Nel caso di impianti affidati in uso e gestione a terzi, le richieste di utilizzo dovranno essere presentate al gestore, che rilascerà le relative autorizzazioni".

Art. 3 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

Il Comune sostiene gli Enti, le Associazioni e i Gruppi che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel settore sportivo e può disporre l'erogazione di contributi e altre provvidenze in loro favore purché:

- a) impegnate in manifestazioni sportive di piazza che possano essere gratuitamente seguite dal pubblico e che comportino costi alla Società sportiva nell'attrezzare vie e piazze;
- b) impegnate in manifestazioni sportive organizzate negli impianti sportivi comunali ma aventi alto livello agonistico che comportino elevati costi organizzativi;
- c) partecipanti a campionati non gestendo impianti sportivi comunali;
- d) con numerosi iscritti e che rivolgono attività sportivo-ricreativa gratuita agli alunni delle scuole elementari e medie che promuovono C.A.S.C.O., Centri di formazione in genere e attività in favore di adulti e della terza età;
- e) che collaborano con l'Amministrazione comunale nei giochi della Gioventù e nelle manifestazioni sportivo-ricreative promosse dall'Amministrazione.

CAPO V° -- ALTRE PROVVIDENZE

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474. del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.1992) esecutive.

Art. 1 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI.

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nell'ambito del territorio comunale un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere un contributo del Comune nella misura massima del 10% calcolato sul 70% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa; sono "di rilievo pubblico", agli effetti di cui al presente articolo, i servizi e le opere destinate alla generalità dei cittadini, suscettibili di un utilizzo generalizzato e idonei a produrre benefici economici, sociali o culturali alla collettività locale.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente opere e iniziative per importi non superiori a cinquanta milioni.

I contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime opere o iniziative da leggi regionali o statali.

L'adozione del provvedimento di Giunta dovrà contenere il parere della competente Commissione Consiliare.

Il contributo sarà erogato dopo l'acquisizione della documentazione tecnica che sarà individuata dall'Ufficio tecnico comunale.

I privati che abbiano ottenuto un contributo comunale di cui al 1° comma devono obbligatoriamente consentire al Comune, attraverso un'apposita convenzione, l'utilizzo dello stesso impianto.

I contributi di cui al presente articolo non possono superare annualmente la misura dello 0,50% delle spese di cui al titolo I° "spese correnti" del bilancio di previsione.

Art. 2 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune può aderire, oltre alle Associazioni nazionali, anche ad altre Associazioni di Enti Locali, con apposita deliberazione della G.C., sentita la competente commissione consiliare.

I contributi associativi ordinari e straordinari deliberati dagli organismi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale può deliberare il recesso dall'Associazione, restando escluso l'obbligo del contributo per l'anno successivo.

Art. 3 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese sostenute da Associazioni o Gruppi che collaborano con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di feste nazionali e solennità civili che si svolgono nel territorio comunale.

Può, inoltre, concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche.

Può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestono grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della Comunità locale.

I contributi di cui ai precedenti commi non possono superare annualmente la misura del 1 per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

Art. 4 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE.

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla Legge Regionale 20 agosto 1987, n.44, le Parrocchie ed altre Comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di conservazione degli edifici di valore storico ed artistico nella misura massima del 5 per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico - descrittiva dell'iniziativa;
- b) analitico preventivo di spesa;
- c) progetto esecutivo.

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al 10% del contributo previsto al 1° comma del presente articolo.

Art. 5 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI.

Il Comune sostiene gli Enti, le Associazioni, i Gruppi e le Cooperative che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale, nel campo culturale, ricreativo, sociale, socio - sanitario, turistico, ambientale e della promozione delle attività economiche, e può disporre l'erogazione di provvidenze in loro favore, anche mediante specifici regolamenti o convenzioni.

I fondi di bilancio per i benefici di cui al I° comma non possono superare annualmente lo 0,50% delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli Enti, delle Associazioni, dei Comitati, dei Gruppi e delle Cooperative: una convenzione fissa il corrispettivo, tranne per il comodato (che può essere gratuito), la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sull'utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto.

Il Sindaco può mettere gratuitamente a loro disposizione, per periodi di tempo da stabilirsi di volta in volta da parte della Giunta Comunale, strutture, aree, beni comunali, quando l'attività da svolgere sia di rilievo sociale o di pubblico interesse.

Art. 6 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE.

Il Comune può patrocinare le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed erogare agli Enti, Istituzioni, Comitati, Associazioni, e privati organizzatori contributi che possono coprire fino al 50% della spesa prevista a seconda dell'importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dello 0,50% delle spese correnti del bilancio.

Il contributo sarà liquidato su presentazione della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed ogni altro materiale tipografico e di cancelleria.

Il Comune può rivolgersi alle Associazioni di volontariato per l'espletamento di competenze proprie dell'Ente Comune: l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo sarà effettuata a risultato raggiunto, previa dimostrazione delle spese sostenute.

Art. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio e per particolari esigenze di servizio, il Comune può assumere spese per l'acquisto di beni o servizi, a titolo di rappresentanza:

- a) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti che abbiano luogo nel territorio comunale o che comunque coinvolgono direttamente la Comunità Miranese.
- b) stampa e pubblicazione di necrologi, acquisto fiori ecc. in occasione del decesso di cittadini che ricoprono o abbiano ricoperto cariche pubbliche ovvero abbiano altrimenti onorato il Comune, nonché analoghe spese in occasione di lutti di famiglia degli stessi cittadini.

Le spese di cui al precedente primo comma sono deliberate con apposito provvedimento di G.C., su proposta del Sindaco, per un importo massimo (per ciascun intervento) di L. 1.000.000. L'importo complessivo annuo delle spese di rappresentanza non può superare il 1‰ delle spese di cui al Titolo 1° "spese correnti" del bilancio di previsione.

CAPO VI° -- MODALITA' GENERALI

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.1992) esecutive.

Art. 1 - PRESENTAZIONE ISTANZE

I benefici previsti dal presente regolamento sono erogati su istanza degli interessati.

Gli interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli relativi ai Capi 1, 2 e diversi da quelli per i quali vi è già indicata la data di presentazione della domanda, devono presentare al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo - istanza su appositi modelli predisposti dalla Segreteria Generale del Comune.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione sull'iniziativa o sul progetto;
- bilancio di previsione;
- preventivo di spesa.

Gli Enti, le Associazioni i Gruppi e le Cooperative presentano, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione.

Il sottoscrittore che agisce in nome di un Ente, Associazione o Gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.

Art. 2 - ISTRUTTORIA.

L'iter amministrativo dell'istanza è seguito dall'Ufficio competente per il settore d'intervento e deve prevedere il parere della competente Commissione consiliare.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.1992) esecutive.

Art. 1 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da Parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente previste dal presente Regolamento, deve essere preventivamente esaminata dalla Commissione Consiliare competente il cui parere è vincolante.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi regolamenti tariffari nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi gli ausili finanziari i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque sempre subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, ancorché modificati nel corso dell'esercizio finanziario, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo a riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi.

La Giunta Comunale predispone ogni semestre una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 2 - NORME TRANSITORIE

Per i benefici relativi all'anno 1992, il termine di cui all'art. 1 del capo VI è differito a 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento.

Art. 3 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinano i benefici in esso previsti.

Art. 4 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere erogato dopo la presentazione del consuntivo.

^^^^^^